

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**  
N. **396**

## RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

### Risoluzione

sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (C4-0134/99 - SEC(99)0581 - C4-0219/99)

*Annunziata il 15 giugno 1999*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato sull'Unione europea entrato in vigore il 1° maggio 1999,

visti i documenti della Commissione contenenti un elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione dell'eventuale nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (C4-0134/99 - SEC(99)0581 - C4-0219/99),

vista la sua risoluzione del 20 gennaio 1994 sull'applicazione del trattato sull'Unione europea alle proposte pendenti davanti al Consiglio al 31 ottobre 1993, per le quali l'entrata in vigore del trattato comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura (1),

viste le lettere del Presidente del Parlamento europeo al Presidente del Consiglio del 13 e del 26 aprile 1999 sull'applicazione del trattato di Amsterdam,

visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché i

(1) G.U. C 44 del 14 febbraio 1994, pag. 175.

pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per la pesca, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0255/99),

A. consapevole del fatto che il nuovo trattato non contiene disposizioni transitorie che disciplinano la sorte delle procedure decisionali pendenti e che quindi le istituzioni devono colmare questa lacuna ricorrendo ai principi generali del diritto comunitario ed in particolare devono:

farne derivare tutti gli effetti utili ai cambiamenti istituzionali intervenuti conformandosi allo spirito e alla lettera del nuovo trattato per rispettare tutta la gamma dei nuovi obiettivi politici in esso fissati che sono il motivo dei cambiamenti di base giuridica e/o di procedura;

rispettare il principio di economia procedurale, consacrato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, rispetto che costituisce anche un dovere politico verso i cittadini,

B. considerando che i nuovi obiettivi dell'Unione hanno ripercussioni sulla portata e sul contenuto degli atti legislativi correnti riguardanti in particolare:

l'attuazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (nuovo titolo IV TCE) che comporterà un nuovo orientamento, secondo un metodo e una prospettiva comunitari, delle proposte in materia di libera circolazione delle persone, di visti, di immigrazione, di asilo e di cooperazione giudiziaria civile fino ad oggi basate sulla cooperazione intergovernativa,

misure positive per la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione (nuovi articoli 12 e 13 TCE)

la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 6 TUE)

la trasparenza dell'attività pubblica (nuovo articolo 255 TCE)

la protezione della vita privata (nuovo articolo 286 TCE)

l'adozione di misure contro il razzismo e la xenofobia (articolo 29 TUE)

l'adozione di misure contro il terrorismo, la tratta di essere umani e i crimini contro i bambini, il traffico di droga, il traffico di armi, la corruzione e la frode (articolo 29 TUE)

le misure che rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili che abbiano un'incidenza transfrontaliera (articolo 65 TCE)

le misure contro le frodi che rechino pregiudizi agli interessi finanziari della Comunità (articolo 280 TCE)

le misure che fissano norme elevate di qualità e di sicurezza degli organi e delle sostanze di origine umana e del sangue (articolo 152, paragrafo 4(a) TCE)

le misure nel settore veterinario e fitosanitario (articolo 152, paragrafo 4 (b) TCE),

C. considerando che esso deve assumersi pienamente le nuove responsabilità istituzionali previste nel trattato, in particolare quando:

la procedura di codecisione sia applicabile,

sia associato per la prima volta alle decisioni del Consiglio a titolo di una consultazione (per esempio articolo 65 TCE)

D. considerando che nel quadro della procedura di codecisione il Parlamento è co-legislatore e assume insieme al Consiglio la responsabilità politica e giuridica dell'atto in questione e che la sua partecipazione sia alla formazione sia alla conclusione dell'atto deriva da un equilibrio interistituzionale sostanzialmente diverso da quello voluto dai trattati per le altre

procedure legislative, nelle quali solo il Consiglio ha la responsabilità definitiva,

E. considerando che l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta tre tipi di modifiche riguardanti le proposte legislative pendenti di fronte al Consiglio:

cambiamento di quadro giuridico in seguito alla fissazione di nuovi obiettivi dell'Unione (ad es. titolo IV del trattato CE)

cambiamento di base giuridica, senza che vi sia stata modifica della procedura (per esempio proposta basata sull'articolo 100A che deve basarsi sull'articolo 152 in quanto riguarda la Sanità pubblica)

cambiamento della procedura legislativa (per esempio nel settore dei trasporti, l'articolo 75 (cooperazione) è divenuto l'articolo 71 (codecisione)),

F. considerando che in queste tre ipotesi, ogni volta che il cambiamento intervenuto nel trattato comporta una modifica della natura dell'atto ed una partecipazione sostanzialmente diversa del Parlamento alla procedura legislativa (per esempio introduzione delle nuove competenze comunitarie o introduzione della procedura di codecisione) quest'ultima deve iniziare con l'entrata in vigore del trattato,

G. considerando le eccezionali circostanze politiche nelle quali è entrato in vigore il trattato, in un momento in cui la Commissione ha dato le dimissioni e il Parlamento europeo svolge la sua ultima seduta plenaria prima delle elezioni europee del 13 giugno 1999,

H. considerando che, per un certo numero di casi nei quali si applica la procedura di codecisione il trattato prevede la consultazione obbligatoria del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni e che, oltre alle conseguenze giuridiche che ne derivano, questa consultazione ha importanti implicazioni politiche in quanto contribuisce ad una maggiore partecipazione delle parti interessate all'elaborazione degli atti comunitari; a que-

sto riguardo, quale co-legislatore, il Parlamento assume la sua responsabilità di garantire il pieno rispetto di questa procedura,

I. considerando che nell'interesse dei cittadini le istituzioni, conformemente al principio della cooperazione leale, dovrebbero prevedere una procedura accelerata riguardante documenti legislativi urgenti ai quali si applica la procedura di codecisione in seguito all'entrata in vigore del trattato, purché questi ultimi presentino un interesse politico fondamentale e le prerogative del Parlamento europeo nonché il principio di certezza giuridica siano rispettati,

J. considerando che poiché l'Unione dispone solo di competenze di attribuzione, qualsiasi atto comunitario deve basarsi su una norma dei trattati che le attribuisca la competenza ad agire e che indichi la procedura da seguire; che secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la scelta della base giuridica di un atto deve basarsi su elementi obiettivi passibili di controllo giurisdizionale,

K. considerando che qualsiasi atto comunitario deve essere adottato conformemente alla procedura prevista nella norma che costituisce la base giuridica adeguata, quale in vigore al momento dell'adozione definitiva dell'atto,

1. prende atto delle proposte legislative trasmesse dalla Commissione e sostiene, come criterio generale, che tutte le proposte legislative che si sono evolute verso la procedura di codecisione, abbiano avuto inizio il 1° maggio 1999;

2. ritiene che nelle attuali circostanze politiche connesse con la fine dei lavori della quarta legislatura sia più opportuno che sia il prossimo Parlamento a confermare la maggior parte delle posizioni adottate nel quadro di procedure legislative che si sono trasformate nella procedura di codecisione;

3. ritiene tuttavia che, in particolare per gli argomenti legislativi urgenti in codecisione, potrebbe essere applicata una procedura accelerata (già nella tornata di maggio 1999 » mirante a giungere alla loro conclusione purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

la trasmissione da parte della Commissione al Parlamento e al Consiglio di una proposta legislativa, conformemente all'articolo 251 del trattato CE;

la conferma da parte del Parlamento del suo parere in prima lettura, reso prima dell'entrata in vigore del trattato;

la conferma da parte del Consiglio della sua posizione comune o, ove necessario, l'approvazione dell'atto da parte del Consiglio, qualora esso possa adottare gli emendamenti del Parlamento;

eventualmente, l'approvazione della posizione comune da parte del Parlamento (articolo 251, paragrafo 2 (a));

infine, ove si applichi, la consultazione della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, mediante una procedura eccezionale;

4. si compiace che la Commissione si sia impegnata a trasmettere al più presto proposte modificate in modo che sia possibile tener conto, in particolare, delle posizioni già espresse dal Parlamento e dal Consiglio nel quadro di altre procedure legislative avviate prima dell'entrata in vigore del trattato;

5. ribadisce la propria volontà politica di cooperare lealmente con le altre istituzioni nell'attuazione della prima fase della procedura di codecisione, quale prevista dall'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE;

6. ricorda che in particolare nel settore degli affari sociali, dell'energia, dell'ambiente e dei trasporti, la procedura di codecisione prevede la consultazione del Comitato delle regioni e/o del Consiglio economico e sociale e chiede che ai fini di una cooperazione leale, questi ultimi possano esprimere le loro posizioni quanto più rapidamente possibile;

7. si riserva il diritto di pronunciarsi soltanto successivamente, soprattutto sugli argomenti sui quali la Commissione deve presentare proposte modificate, in particolare in quanto è prevista una nuova base giuridica (per esempio articolo 152);

8. in merito alle proposte che si situano nel quadro dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (titolo IV del trattato CE), esorta la Commissione a presentare proposte legislative tenendo nel debito conto il cambiamento di natura degli atti pertinenti;

9. prende atto degli orientamenti sulle modifiche di base giuridica e/o di procedura contenute nel summenzionato documento della Commissione, fatta salva tuttavia la successiva applicazione delle disposizioni del suo regolamento in materia di esame di basi giuridiche a talune precise proposte;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS  
*Vicepresidente*